

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1964

Adeguamento dei limiti di competenza per valore dei comandanti di porto

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 585 e seguenti del Codice della navigazione attribuiscono ai comandanti di porto funzione giurisdizionale nelle cause marittime, e cioè nelle controversie intorno a sinistri marittimi (articolo 589) ed a rapporti di lavoro marittimo (articolo 603).

La giurisdizione dei comandanti di porto è stata concepita come alternativa della competenza del pretore ed agli stessi è stata attribuita dal legislatore la qualifica di « organi speciali della giurisdizione ordinaria » (relazione al Codice della navigazione, numero 387); ed invero le questioni relative al riconoscimento della giurisdizione dei comandanti di porto sono regolate come questioni di competenza (articolo 586) e l'impugnazione delle pronunce degli stessi viene proposta ai Tribunali, mentre ai Tribunali ed alle Corti di appello viene mantenuta la competenza a conoscere delle cause di valore superiore al limite di competenza del pretore.

In osservanza di tali criteri, a seguito dell'aumento del limite di valore della compe-

tenza del pretore, venne già provveduto, con legge 15 febbraio 1950, n. 72, ad elevare parallelamente i limiti di valore previsti nel Codice della navigazione.

Fu rilevato in tale occasione (relazione al disegno della legge citata) che, anche ove si ammetta che il comandante di porto, quale organo « speciale » di giurisdizione, rientri tra gli organi che vanno assoggettati a revisione, ai sensi della VI disposizione transitoria della Costituzione, purtuttavia l'adeguamento della competenza dei comandanti alla competenza del pretore non altera l'ambito di tale organo speciale nè contrasta con la futura revisione dell'organo medesimo, mentre mantiene fermo, nella sua intima coerenza e necessità, il sistema vigente.

In conseguenza del nuovo aumento del limite di valore della competenza del pretore, adottato con la legge 18 luglio 1956, n. 761, si rende nuovamente necessario, quindi, provvedere all'adeguamento del corrispondente limite della competenza in materia civile dei comandanti di porto.

Allo scopo, peraltro, di mantenere costantemente fermo il parallelismo tra le due giurisdizioni e di eliminare l'esigenza di intervenire, con apposito provvedimento, ogni qualvolta venga modificato il limite di valore della competenza del pretore, che deve necessariamente seguire le variazioni del costo medio della vita, si è giunti alla determinazione che sia opportuno sancire che il limite di competenza per valore dei comandanti di porto, fintantochè la giurisdizione di questi sia regolata dalle norme vigenti, sia costantemente eguale a quello della competenza del pretore.

È stato predisposto, pertanto, il seguente disegno di legge che, modificando diretta-

mente il testo degli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione, attribuisce ai comandanti di porto la competenza a conoscere delle cause marittime, previste dal Titolo II del libro IV del Codice stesso, entro i limiti di competenza per valore del pretore.

In correlazione alle modificazioni anzidette, è stato, inoltre, disposto l'adeguamento formale del primo comma dell'articolo 598, concernente i poteri di conciliazione del comandante di porto.

È stata aggiunta infine (articolo 2) la necessaria norma transitoria che, in conformità con i principi accolti nel vigente sistema legislativo, mantiene inalterato lo svolgimento delle cause in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il testo degli articoli 589, 598 e 603 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 589 (*Competenza per materia e per valore*). — Sono proposte avanti il comandante di porto, se il valore non eccede la competenza del pretore, e avanti al Tribunale, se il valore è superiore, le cause riguardanti:

- a) i danni dipendenti da urto di navi;
- b) i danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta;
- c) i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto;
- d) i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca;
- e) le indennità e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero;
- f) il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali ».

« Art. 598 (*Amichevole componimento*). — Il comandante di porto nelle cause contemplate nell'articolo 589, anche quando eccedano la propria competenza, deve adoperarsi, ove ne sia richiesto, per indurre le parti ad un amichevole componimento.

Se il componimento riesce, si compila processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal cancelliere. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

Se il componimento non riesce, si compila processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal cancelliere, e ad esso si allegano gli atti relativi agli eventuali accertamenti di fatto ».

« Art. 603 (*Competenza del comandante di porto e del Tribunale*). — Sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario nel quale è iscritta la nave o il galleggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo, le controversie individuali che non eccedono la competenza per valore del pretore, riguardanti:

a) i rapporti di lavoro della gente di mare, anche se la controversia è promossa da persone di famiglia del marittimo o da altri aventi diritto, e ancorchè l'ingaggio non sia stato seguito da arruolamento o il contratto di arruolamento sia nullo per difetto di forma;

b) l'esecuzione del lavoro portuale e l'applicazione delle relative tariffe;

c) le retribuzioni dovute ai piloti, ai palombari in servizio locale, agli ormeggiatori, ai barcaioli ed agli zavorrai; alle imprese di rimorchio; agli esercenti di galleggianti, meccanismi o istrumenti adoperati nelle operazioni di imbarco o sbarco delle merci e delle persone, ovvero comunque in uso o al servizio di navi o di galleggianti; ai fornitori di acqua per uso di bordo.

Le controversie suindicate, se eccedono la competenza per valore del pretore, sono proposte avanti il Tribunale, nella circoscrizione del quale è iscritta la nave o il galleggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo.

Le disposizioni delle lettere b) e c) del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali, ma non innovano alle norme vigenti sulle controversie relative ai rapporti d'impiego pubblico ».

Art. 2.

I Tribunali continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge o che, comunque, si trovino pendenti davanti ad essi nel giorno anzidetto.